

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il presente modulo è parte della documentazione precontrattuale inviata al contraente in relazione alla sottoscrizione del prodotto

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome:

Nome:

Sezione del registro di appartenenza:

Numero di iscrizione:

Data di iscrizione:

Incarico nella società:

Denominazione società:

Indirizzo della sede operativa società:

Numero iscrizione società:

Data iscrizione società:

Sezione iscrizione società:

Recapito telefonico:

Indirizzo di posta elettronica:

Indirizzo pec:

Sito internet attraverso cui avviene la promozione e/o il collocamento:

L'intermediario opera in qualità di collaboratore di Vitanuova S.p.a.

Iscritta alla Sezione B del RUI dal 5/08/2015 al N° 000528716

Via Evangelista Torricelli, 37 – 37136 Verona

+39 045 4937515

vitanuova-spa@legalmail.it

www.vitanuova.it

L'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it).

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce su incarico del cliente.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Gli Intermediari di cui alla precedente Sezione I non detengono partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione detiene partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto degli intermediari di cui alla precedente Sezione I.

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private

L'intermediario fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi.

L'intermediario non ha obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, ed opera con rapporti di libera collaborazione con le imprese il cui elenco è pubblicato sul proprio sito internet www.vitanuova.it.

In relazione al prodotto(con linea di investimento offerta:.....) è stata trasmessa al contraente la documentazione precontrattuale, in particolare i KID e DIP aggiuntivo, all'interno dei quali il contraente può rinvenire le informazioni oggettive sul prodotto, comprensive di caratteristiche, durata, costi e limiti della copertura, nonché può rinvenire le informazioni correlate alle strategie di investimento proposte, comprensive delle avvertenze sui rischi associati. L'intermediario ha fornito l'illustrazione delle caratteristiche del prodotto anche sulla base del set informativo.

Sezione V - Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

La remunerazione dell'intermediario consiste in una commissione a carico della Compagnia che non incide sui premi del contratto, riconosciuta all'atto della sottoscrizione del contratto e determinata in funzione della durata nonché in una ulteriore quota parte delle commissioni di gestione per la quale si rinvia all'apposita sezione del DIP aggiuntivo.

Non è percepito alcun importo per la valutazione periodica dell'adeguatezza.

In relazione a tutti i costi ed oneri del prodotto, si rimanda il contraente ai relativi KID e DIP.

Sezione VI - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'impresa di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'intermediario non incassa premi o paga le somme dovute agli assicurati, per conto dell'impresa di assicurazione.

L'intermediario incassa premi per conto dell'impresa di assicurazione attraverso le seguenti modalità:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line.

Eccetto che nel caso di cui al paragrafo che precede, il pagamento in buona fede del premio eseguito all'intermediario o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private xxx

Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente, per l'attività di pertinenza dell'intermediario, ha la facoltà di inoltrare reclamo scritto a quest'ultimo: Vitanuova S.p.a. Uff. Reclami - Via Evangelista Torricelli, 37 - 37136 Verona - Fax 045/4937515 Pec: vitanuova-spa@legalmail.it

Il contraente inoltre ha la possibilità di inoltrare reclamo scritto all'Impresa di Assicurazione cui la proposta/contratto si riferisce, inoltrando il reclamo all'indirizzo espressamente indicato nel set informativo. Ai reclami di cui sopra, i soggetti interessati forniranno risposta scritta entro 45 giorni dalla ricezione.

Il contraente, qualora non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di un riscontro da parte dell'intermediario o se la Compagnia non avesse dato riscontro entro quarantacinque giorni, può anche rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Fax: 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dalla Compagnia.

Il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (sito in Roma, Via Yser n. 14, Pec consap@pec.consap.it, 06/857961), per chiedere il risarcimento del danno a lui causato dall'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito e dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al primo paragrafo di questa stessa Sezione VII.

E' parimenti in facoltà del contraente utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, ed in particolare in materia di dispute inerenti ai contratti assicurativi vige l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dall'art. 84 della Legge n. 98/2013. L'istanza di mediazione comporta la necessaria assistenza di un legale di fiducia e rappresenta una condizione di procedibilità dell'eventuale successiva domanda giudiziale. Inoltre, il D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, ha introdotto l'istituto della negoziazione assistita, che prevede la facoltà per le parti di risolvere una controversia mediante convenzione, da redigere, a pena di nullità, in forma scritta con l'assistenza di uno o più avvocati. Il presente documento, in ottemperanza alla normativa vigente, è stato inviato per mail al contraente.